

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAOLO DI STEFANO

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Parte ricorrente espone di avere effettuato in data 04/11/2024 un bonifico di € 1.000,00 e in data 20/12/2024 di € 4.278,63, a favore di soggetti che ne avevano carpito il consenso in modo fraudolento. Precisa che per il primo bonifico l'intermediario aveva attivato presidi antifrode ed aveva richiesto una ulteriore conferma da parte del cliente che autorizzasse la disposizione; per il secondo bonifico, invece, non veniva attivato alcun alert né veniva richiesta una ulteriore autorizzazione, nonostante l'importo maggiore e il medesimo schema operativo. Il ricorrente aggiunge che il secondo bonifico, di maggiore importo, veniva eseguito in un contesto di coercizione e di forte pressione psicologica, nonché di vulnerabilità dello stesso. In ogni caso, parte ricorrente ritiene che la banca, come avvenuto in occasione del primo bonifico, anche per il secondo avrebbe dovuto richiedere la sottoscrizione di un'altra autorizzazione, anziché eseguire direttamente l'ordine di pagamento a beneficio di terzi malfattori. Esperito infruttuosamente il reclamo, il ricorrente, evidenziando come la disposizione di pagamento andasse esaminata sotto il profilo della validità del consenso, in quanto effettuata dietro minaccia, e della carente prevenzione da parte dell'intermediario, il quale avrebbe dovuto richiedere ulteriore conferma autorizzativa al cliente, chiede il rimborso della somma di € 4.278,63 oltre interessi e spese di procedura.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, contesta il ricorso poiché le disposizioni di pagamento in questione, seppure effettuate sulla base del consenso viziato dal raggirio subito dal terzo ignoto, sono state comunque autorizzate dal cliente e, quindi, non possono configurarsi come non autorizzate ex art. 10 D. Lgs. n. 11/2010. In riferimento al mancato intervento della banca per bloccare la truffa, parte

resistente precisa di non essere tenuta a monitorare le operazioni, non essendo possibile evitare che i propri clienti dispongano liberamente delle loro somme. L'intermediario rappresenta che, pervenuta in data 3 febbraio 2025 la richiesta di richiamo (c.d. recall) del bonifico da parte del cliente, ne ha dato seguito in data 4 febbraio 2025, ma tale richiesta è stata rifiutata dalla banca di destinazione.

In sede di repliche, il ricorrente ribadisce di avere effettuato il bonifico di € 4.278,63 in uno stato di coercizione psicologica documentata, insiste quindi nel ricorso, considerato peraltro che il tentativo di recall di bonifico costituisce una ammissione da parte della banca dell'anomalia dell'operazione.

Con controrepliche del 9.3.2026, l'intermediario rileva che la procedura di richiamo del bonifico è stata attivata esclusivamente a seguito di espressa richiesta del cliente e in adempimento degli obblighi di correttezza e cooperazione gravanti sull'intermediario nell'ambito dei servizi di pagamento; quanto alla dedotta coercizione, pur astrattamente rilevante sul piano penalistico o nei rapporti tra il cliente e il terzo autore della condotta, la stessa non incide sulla validità dell'autorizzazione dell'operazione nei confronti della banca, la quale non è parte del rapporto coercitivo, non è in grado di percepire né valutare lo stato psicologico del cliente al momento dell'ordine; non dispone di poteri di sindacato sulle motivazioni soggettive che inducono il cliente a disporre un pagamento.

DIRITTO

L'operazione disconosciuta oggetto di controversia è un bonifico di euro 4.278,63 eseguito in data 20.12.2024 che, sulla scorta di quanto dedotto in ricorso è stato interamente effettuato dal ricorrente, il quale ha direttamente e materialmente effettuato tale operazione, ancorché a seguito del raggio denunciato.

È invero indubbio che il bonifico in oggetto, sebbene per via della minaccia dei malfattori e dello stato di coercizione psicologica patita dal ricorrente, sia stato eseguito personalmente da quest'ultimo. Infatti, dall'esame della corrispondenza intercorsa tra il ricorrente e i frodatori si evince che il primo abbia seguito le istruzioni ricevute tramite un canale di messaggistica istantanea da parte di un sedicente consulente finanziario, il quale faceva credere che l'operazione di pagamento sarebbe stata necessaria per evitare che lo stesso ricorrente potesse essere "citato in giudizio dalla Nasdaq per questioni di investimento".

In questo modo, il ricorrente ha comunque prestato il proprio consenso all'esecuzione dell'operazione disconosciuta, da ritenersi autorizzata e, conseguentemente, correttamente autenticata. Il che rende inapplicabile al caso di specie la disciplina di cui al D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 come modificato dal D.Lgs. n. 218/17 di attuazione della direttiva 2015/2366/EU (PSD II), che pone in capo all'intermediario un regime di responsabilità maggiormente tutelante per il cliente che non ha direttamente autorizzato operazioni di pagamento di siffatta.

Sul punto, mette conto evidenziare che ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 è da intendersi non autorizzata quell'operazione effettuata in assenza del consenso del pagatore; consenso che nella fattispecie in esame - come detto - è stato prestato, seppure per via del raggio subito.

La prospettata coercizione patita dal ricorrente, sebbene astrattamente rilevante nell'ambito dei rapporti intercorsi tra il ricorrente e il soggetto autore del raggio, è tuttavia inopponibile all'intermediario. Questi infatti, attesa la propria estraneità al rapporto coercitivo descritto dal ricorrente, non poteva essere nelle condizioni di rilevare il vizio del consenso o l'alterazione dello stato psicofisico che avrebbe indotto il ricorrente ad effettuare la disposizione di pagamento in argomento. Né può predicarsi un obbligo generalizzato di monitoraggio ex ante che avrebbe imposto alla banca di impedire l'esecuzione del bonifico, a meno di evidenti indici di anomalia, nel qual caso insussistenti.

È pertanto irrilevante che per il bonifico in oggetto non sia stata richiesta da parte della banca alcuna conferma aggiuntiva, come accaduto in occasione del primo bonifico, avvenuto peraltro cinquanta giorni prima dell'operazione contestata; potendo al più costituire indice di anomalia, non la distanziata, ma la ravvicinata esecuzione di più operazioni verso il medesimo soggetto.

È poi incontestato che l'intermediario, una volta ricevuta la richiesta da parte del ricorrente, abbia attivato la procedura di recall del bonifico di € 4.278,63, non andata a buon fine per rifiuto del PSP di destinazione.

Alla luce di quanto sopra, non può essere imputata all'intermediario la responsabilità di avere causato, concorso, evitato o agevolato l'azione fraudolenta di che trattasi, e tanto osta all'accoglimento del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE